



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
(Provincia di Livorno)

REGOLAMENTO

**DELLE PRESTAZIONI A CARICO DI TERZI PER LO
SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI
NEL TERRITORIO COMUNALE**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2025)

PREMESSA	4
NORMATIVA RIFERITA AD ASPETTI CORRELATI	5
REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI A CARICO DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	6
MODULISTICA - ALLEGATI	13
ALLEGATO 1 Domanda di destinazione di personale di polizia locale all'evento - Articolo 22, c. 3-bis D.L. n. 50/2017	13
ALLEGATO 2 Schema di deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del regolamento	15
ALLEGATO 3 ANCI - Nota 23 novembre 2017, n. 273 concernente D.L. 50/2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 - Art. 22, comma 3-bis attività di sicurezza e fluidità della circolazione nel territorio richieste da soggetti privati	17
ALLEGATO 4 Conferenza Stato-Città e Autonomie locali - Nota interpretativa 26 luglio 2018, n. 532 concernente l'attuazione dell'art. 22, comma 3-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.....	19
ALLEGATO 5 Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna Delibera 15 ottobre 2018, n. 123	23

PREMESSA

Il presente Regolamento viene predisposto per dare attuazione alla norma che pone a carico di soggetti privati, che intendono organizzare eventi sul territorio comunale, i costi necessari a garantire la sicurezza della circolazione in concomitanza con lo svolgimento dell'evento medesimo.

La norma è prevista dall'art. 22 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017.

A termini del comma 3-bis: *«A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti».*

Ai fini dell'applicazione della suddetta norma la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti con particolare riguardo al concetto di *“attività e iniziative di carattere privato”*.

La Conferenza, nella seduta del 26 luglio 2018, ha quindi chiarito che:

- rientrano nell'ambito della norma le attività e iniziative private prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative;
- compete all'ente assoggettare o meno alla norma le manifestazioni di interesse pubblico organizzate da soggetti privati destinatari di contributi e/o patrocini o altri riconoscimenti;
- rientrano tra le spese a carico del soggetto privato organizzatore quelle sostenute dal comune per compiti di sicurezza stradale e polizia stradale.

La nota ANCI sulla presente materia, ha inoltre contribuito a fornire elementi sull'ambito di applicazione della norma, con riguardo alle iniziative da escludere dalla sua applicazione ed ai costi a carico dei richiedenti. In particolare, secondo la nota interpretativa non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione le attività svolte dai servizi di polizia locale nel campo delle funzioni pubbliche, il cui esercizio sia incompatibile con una traslazione dei relativi oneri a carico del privato cittadino.

Da rilevare che la recente deliberazione della Corte dei conti, sezione di controllo per la regione Emilia Romagna, 15 ottobre 2018, n. 123, ha ulteriormente puntualizzato l'ambito di applicazione della norma. Nello specifico gli aspetti rilevanti di tale pronuncia riguardano:

- a) l'ambito oggettivo della norma circoscritta ai soli eventi in cui è assente qualsiasi interesse pubblico: *“In sostanza è l'assenza di un qualsiasi interesse pubblico, e non lo scopo di lucro o altro, a rendere private le diversificate tipologie di possibile considerazione per l'applicazione della disposizione...”*;
- b) la delimitazione dei costi da porre a carico del privato organizzatore: la Sezione ritiene *“che la quantificazione delle spese vada riferita al costo orario del personale impiegato, calcolato sulla base della retribuzione globale prevista dall' art. 10, comma 2, lettera d) del C.C.N.L. 9 maggio 2006 (tanto che si tratti di personale in orario di servizio ordinario che in straordinario), moltiplicato per le ore di utilizzo in relazione alle unità di personale impegnato, senza fatturazione delle stesse”*.

La stessa sezione della Corte dei conti rileva come *“l'ampiezza del criterio di discriminare”* possa *“lasciare spazio a casi in cui non risulterà agevole distinguere fra il pubblico ed il privato”*. Ritiene che *“in tali circostanze sarà necessario motivare adeguatamente le eventuali esclusioni, in maniera che, ad esempio, la sola, asserita rilevanza sociale di una iniziativa non divenga una vuota clausola di stile e strumento di agevole elusione del portato dispositivo della norma all'esame”*.

Il presente Regolamento si sviluppa quindi sugli elementi sopra evidenziati, con l'obiettivo di fornire indicazioni sul carattere e la tipologia delle manifestazioni, sul rimborso dei costi da parte dei privati, sulle materie escluse, oltre che sulle modalità di regolazione dei rapporti con il privato.

Rimane inteso che la proposta di Regolamento deve necessariamente coordinarsi con le norme che regolano le attività di pubblico spettacolo e con gli altri Regolamenti dell'ente applicabili alla fattispecie.

Si specifica inoltre che rimane impregiudicata la possibilità di porre a carico dei soggetti privati gli ulteriori oneri conseguenti alle prestazioni richieste all'Ente, in applicazione della più ampia disciplina contenuta nell'art. 43 della Legge n. 449/1997 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000.

NORMATIVA RIFERITA AD ASPETTI CORRELATI

Di seguito si riportano le principali norme di riferimento applicabili per aspetti correlati, alle quali si rinvia:

- a) artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931, n. 773), e Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt. 141 e seguenti R.D. n. 635/1940;
- b) art. 19, legge n. 241/1990 in materia di Scia;
- c) dichiarazione di conformità impianti (art. 7, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37);
- d) D.M. 22 febbraio 1996, n. 261 in materia di regole tecniche di prevenzione incendi e D.M. 18 dicembre 2012;
- e) regolamenti occupazione suolo pubblico, pubblicità, rifiuti urbani;
- f) circolare Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018 contenente "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche";
- g) art. 9, D.L. n. 14/2017 circa l'individuazione di misure a tutela del decoro di particolari luoghi;
- h) documentazione antimafia (artt. 67, 84, 89, D.Lgs. n. 159/2011);
- i) applicazione del D.Lgs. n. 42/2004 con riguardo alla tutela di aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico (art. 52).

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI A CARICO DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI E EVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

CAPO I - Ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento riguarda lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, di seguito “evento/i” che soggetti privati intendono svolgere in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e per le quali è richiesta la presenza di personale di polizia locale.
2. L’attività di polizia locale si manifesta esclusivamente con riguardo alla presenza di personale in relazione ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico finalizzati alla sicurezza della circolazione e fluidità della stessa in occasione degli eventi previsti dal Regolamento.
3. Si intendono luoghi aperti al pubblico quelli ai quali è consentito l’accesso secondo le regole fissate dal soggetto proprietario, gestore, concessionario, o comunque avente la disponibilità del bene.

Art. 2

Attività soggette al Regolamento

1. Sono soggette al Regolamento le attività e iniziative organizzate da privati, prive di interesse pubblico.
2. Lo scopo di lucro, eventualmente collegato all’evento, costituisce presunzione relativa dell’assenza di interesse pubblico dell’evento stesso. Si intendono aventi scopo lucrativo, a prescindere dal soggetto organizzatore, gli eventi che sono caratterizzati dalla richiesta di biglietto a pagamento o contributo per l’accesso, ovvero da eventuali sponsorizzazioni commerciali ottenute, ovvero dallo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3.
3. Sono soggette al Regolamento le manifestazioni organizzate da soggetti privati o di natura privata, anche destinatari di contributi specifici, patrocini o di altre forme di riconoscimento dell’evento.
4. Se l’evento è patrocinato dal Comune o beneficia di contributi da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, può essere escluso dalla norma;

Art. 3

Manifestazioni accessorie

1. In occasione degli eventi di cui all’articolo precedente possono essere organizzate le seguenti attività accessorie:
 - 1) somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della relativa disciplina;
 - 2) raccolta fondi da parte degli enti del terzo settore, a termini dell’art. 7, D.Lgs. n.117/2017 e 143, c. 3, lett. a), D.P.R. n. 917/1986;
 - 3) lotterie e simili nel rispetto delle norme del D.P.R. n. 430/2001 (in particolare art.13).

Art. 4

Attività escluse dal Regolamento

1. Sono escluse le attività ed iniziative di carattere privato che hanno seguenti finalità (*rimesso alle valutazioni dell'Amministrazione*):
 - a) di carattere sociale e associativo (con iniziative rivolte alla tutela dell'ambiente, a determinate categorie della popolazione, all'uso del territorio, alla diffusione attiva dell'educazione motoria e delle pratiche sportive, ecc.);
 - b) di carattere religioso (quando svolte al di fuori dei luoghi di culto);
 - c) di carattere politico/sindacale (con esclusione dei comizi elettorali);
 - d) di carattere culturale, con particolare riferimento alla diffusione della cultura legata a particolari aspetti del territorio in cui si effettua la manifestazione;

Art. 5

Condizioni oggettive

1. Gli eventi richiedono l'effettuazione di servizi di polizia locale limitatamente alla sicurezza e fluidità della circolazione in presenza di almeno due delle seguenti circostanze:
 - a) previsione di rilevanti afflussi di persone;
 - b) interessamento di aree limitrofe in cui sono presenti esercizi commerciali e di ristorazione potenzialmente coinvolti alla manifestazione, sia in maniera diretta che indiretta;
 - c) utilizzo di aree limitrofe ai fini di assicurare il parcheggio di autovetture (il perimetro delle aree limitrofe varia in relazione alla previsione di afflusso di persone);
 - d) necessità di individuare di corridoi da controllare, per garantire il passaggio di mezzi di soccorso;
2. Ulteriori valutazioni circa la presenza di personale di polizia locale per gli eventi di cui al presente regolamento, sono rimesse al Comando di Polizia locale che si esprime a termini dell'art. 11.

Art. 6

Spazi ed aree utilizzabili

1. Nel territorio comunale è già presente la seguente area preordinata ed autorizzata per lo svolgimento di manifestazioni/eventi:
 - campo sportivo in Località La Pila.
2. Per quanto riguarda la capacità ricettiva dell'area dell'evento si fa riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2018.

Art. 7

Programmazione attività soggette al presente Regolamento

1. Gli eventi per i quali è necessaria la presenza di personale di polizia locale richiedono, in funzione della organizzazione del servizio di sicurezza della circolazione connesso all'evento, una preventiva programmazione.
2. L'Ente fornisce adeguata informazione e pubblicità al presente Regolamento, anche mediante coinvolgimento diretto di Associazioni, Enti, soggetti comunque rappresentativi di settori della società, con la finalità di realizzare una congrua programmazione di attività.
3. Le prestazioni relative agli eventi ulteriori rispetto a quelli programmati potranno essere rese, subordinatamente alla realizzazione di questi ultimi, soltanto qualora sia possibile destinare all'evento, per tutta la sua durata, adeguato personale di polizia locale.

CAPO II - Procedimento

Art. 8

Presentazione e esame domande

1. Sono titolati a presentare domanda i Legali Rappresentanti del soggetto che intende effettuare la manifestazione.
2. La domanda è presentata tramite PEC e tutte le comunicazioni sono effettuate con le medesime modalità.
3. A corredo della domanda inoltrata a termini degli articoli 68 e 69 TULPS (Scia o licenza) il soggetto di cui al primo comma, allega richiesta di destinazione del personale di polizia locale allo svolgimento delle attività di legge.
4. Anche in assenza di una specifica richiesta, qualora l'evento rientri tra quelli oggetto del presente regolamento, l'Ufficio competente all'istruttoria invia la documentazione al Comando polizia locale per le valutazioni di competenza relative alla circolazione stradale in occasione dell'evento, e ne informa il richiedente, ai fini della prestazione della garanzia.
5. Il Comando di Polizia locale, in entrambi i casi:
 - a) individua l'area interessata alla circolazione stradale interessata all'evento;
 - b) esprime il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'evento sotto l'aspetto di propria competenza, anche per quanto riguarda l'organizzazione del servizio;
 - c) quantifica in via presuntiva le ore/uomo necessarie per le attività di sicurezza e fluidità della circolazione nelle aree interessate all'evento in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 11, ai fini della costituzione della garanzia da parte del richiedente di cui al successivo art. 12;
 - d) rimanda all'Ufficio competente la propria relazione.
6. Nella domanda, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato 1), deve essere specificato:
 - a) il tipo di attività e/o manifestazione e le modalità di svolgimento;
 - b) la data e la durata dell'evento (ora di inizio e fine);
 - c) le generalità del richiedente complete di codice fiscale o partita IVA;
 - d) le generalità e il recapito telefonico del soggetto individuato come referente per i rapporti con la Polizia locale;
 - e) la località e/o il percorso stradale interessato dall'evento;
 - f) indicazione generale dei servizi ritenuti necessari;
 - g) impegno a costituire le garanzie richieste dall'ente;

Art. 9

Termini

1. La richiesta di svolgimento dell'evento deve essere presentata al competente ufficio del Comune in coerenza con i termini determinati, anche in relazione alla complessità e rilevanza dell'evento, nel documento di programmazione di cui all'art. 7.
2. La richiesta è inoltrata tempestivamente dall'Ufficio competente al Comando di polizia locale.
3. Per quanto riguarda i termini di definizione della richiesta si rinvia al regolamento dei procedimenti amministrativi in quanto applicabile.
4. In caso di manifestazione che prevede fino a 200 partecipanti, per la quale è richiesta la Scia a termini dell'art. 19, legge n. 241/1990, l'esame della richiesta deve essere effettuato prima dell'inizio dell'evento.

Art. 10

Regolamenti applicabili

1. Lo svolgimento degli eventi, oltre che al presente regolamento è soggetto alle disposizioni dei seguenti, in quanto applicabili:
 - regolamento per lo svolgimento di pubblici spettacoli e manifestazioni temporanee;

- regolamento Cosap;
- regolamento delle pubbliche affissioni;
- regolamento delle attività rumorose;
- regolamento per l'asporto rifiuti;
- regolamento di polizia urbana;

CAPO III - Quantificazione del costo del personale di polizia locale

Art. 11

Costi del personale di polizia locale a carico del privato richiedente

1. Sono posti a carico del privato richiedente i costi relativi ai servizi di organizzazione e regolazione del traffico relativi alle ore di lavoro straordinario per il personale di vigilanza, finalizzate alla sicurezza stradale in occasione dell'evento fino alla completa conclusione del servizio di sicurezza stradale.
2. All'esito positivo dell'esame della richiesta di svolgimento dell'evento il Comando di Polizia locale procede all'organizzazione del servizio, individua il personale ed i mezzi da destinarvi e quantifica, in via presuntiva, le ore aggiuntive rispetto all'ordinario orario di lavoro.
3. Il costo complessivo presunto è determinato dal Comando di Polizia locale (ovvero dal competente ufficio amministrativo) sulla base del costo orario del personale impiegato, calcolato secondo le norme contrattuali vigenti e comunicato al soggetto richiedente anche ai fini di cui al successivo art. 12.

Art. 12

Rendicontazione e pagamento

1. Al termine dell'evento, il Comando di Polizia locale svolge una relazione riguardo ai servizi resi e quantifica le ore effettuate da ciascun dipendente, individuando eventuali cause di scostamento rispetto a quanto programmato.
2. La relazione e il prospetto delle ore effettivamente svolte sono comunicati all'Ufficio Ragioneria del Comune che a sua volta inoltrerà idonea documentazione al richiedente ai fini del saldo del pagamento che dovrà essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione.
4. In caso di mancato pagamento l'Ente si rivale per l'eventuale differenza a mezzo degli strumenti di riscossione coattiva in uso.

Art. 13

Rinvio

1. Per quanto riguarda il sopralluogo delle aree al termine della manifestazione, ai fini dell'accertamento della situazione conseguente allo svolgimento dell'evento nonché delle eventuali responsabilità a carico del richiedente, si rinvia alle norme di legge e dei regolamenti applicabili in materia.